

Evoluzione del rito della penitenza nel *jus antiquum* tra tradizione “canonica” e *apostolicam regulam*

Evolution of the rite of penance in the jus antiquum between the “canonical” tradition and the apostolicam regulam

Javier Belda Iniesta¹

Sommario: Scopo del presente lavoro è offrire uno studio storico-giuridico delle fonti canoniche nel *Jus antiquum* sul rito della penitenza. Attraverso la lettura sistematica delle fonti e del contesto storico, sociale e giuridico in cui esse vengono ad esistenza, si proporrà una consistente revisione storiografica del tema analizzato volto a dimostrare l'esistenza del rito della penitenza personale e reiterabile nella Chiesa antica, ben prima della diffusione nel Continente dei Libri penitenziali di matrice celtica. Individuati gli elementi comuni e costanti del sacramento della riconciliazione - quali la confessione, il giudizio, il perdono e la penitenza - si tenterà di tracciare l'evoluzione storica del rituale durante il primo millennio della storia della chiesa secondo il doppio binario seguito nella correzione dei delitti: la penitenza privata (quale manifestazione originaria della tradizione apostolica) e la penitenza

Abstract: The aim of this work is to offer a historical-legal study of the canonical sources in the *Jus antiquum* on the rite of penance. Through the systematic reading of the sources and of the historical, social and legal context in which they come to existence, a consistent historiographical review of the topic will be proposed, aimed at proving the existence of the rite of personal and repeatable penance in the ancient Church, a lot earlier than the diffusion on the Continent of the Penitential Books that have a Celtic origin took place. Once identified the common and constant elements of the sacrament of Reconciliation, such as the confession, the judgement, the forgiveness and the penance, an attempt will be made to trace the historical evolution of the ritual during the first millennium of the history of the Church, according to the double path followed in the correction of crimes: the private

¹ Professore Ordinario di Storia del Diritto e delle Fonti Canoniche Familiari presso il Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia (sezione di Madrid) e di Storia del Diritto presso l'Università Cattolica di Murcia. Vicepresidente Internazionale e Giuridico del Pontificio Istituto Teologico Giovanni Paolo II per le Scienze del Matrimonio e della Famiglia.

pubblica (espressione della tradizione conciliare antica).

Parole chiave: Penitenza pubblica; penitenza privata; Confessione; *apostolicam regulam*.

penance (a result of the apostolic tradition) and the public penance (an expression of the ancient conciliar tradition).

Keywords: Public penance; private penance; confession; *apostolicam regulam*.

1 Introduzione: le origini

Il sacramento della penitenza è lo strumento di grazia attraverso il quale la Chiesa riconcilia i peccatori convertiti con Dio e con sé stessa, secondo il mandato ricevuto dal Divino Fondatore². Lungo tutta la sua vita pubblica, Gesù invita alla conversione per ottenere il perdono dei peccati³.

Proprio l'esercizio del potere di perdonare i peccati, che nella concezione giudaica, ma anche cristiana⁴, appartiene a Dio soltanto,

² Cf. *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1446: “Cristo ha istituito il sacramento della Penitenza per tutti i membri peccatori della sua Chiesa, in primo luogo per coloro che, dopo il Battesimo, sono caduti in peccato grave e hanno così perduto la grazia battesimale e inflitto una ferita alla comunione ecclesiale. A costoro il sacramento della Penitenza offre una nuova possibilità di convertirsi e di recuperare la grazia della giustificazione”.

³ La vita pubblica di Gesù inizia, dopo la morte di Giovanni, con l'annuncio del Regno dei Cieli e con l'invito alla conversione (“*Impletum est tempus, et appropinquavit regnum Dei; paenitemini et credite evangelio*”); “*Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al vangelo*” (Mc. 1, 15) e si conclude con la Risurrezione e l'Ascensione, dopo aver inviato i discepoli a predicare “*a tutte le genti la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme*”; nella versione latina: “*paenitentiam in remissionem peccatorum in omnes gentes, incipientibus ab Ierusalem*” (Lc. 24, 47). Così, già negli Atti degli Apostoli leggiamo che i discepoli predicavano la conversione per ottenere il perdono dei peccati: “*Pentitevi dunque e cambiate vita, perché siano cancellati i vostri peccati*”; “*Paenitemini igitur et convertimini, ut deleantur vestra peccata*” (At. 3, 19).

⁴ Com'è noto, la disciplina e la liturgia del sacramento della Penitenza e della Riconciliazione ha subito diversi cambiamenti nel corso dei secoli, sebbene la sua struttura essenziale sia rimasta inalterata. Essa si compone di due elementi fondamentali: “*da una parte, gli atti dell'uomo che si converte sotto l'azione dello Spirito Santo: cioè la contrizione, la confessione e la soddisfazione; dall'altra*

era tra gli aspetti dell'attività e della predicazione di Gesù che maggiormente destava l'indignazione e il biasimo delle gerarchie sacerdotali ebraiche. Affermazioni come “*le sono perdonati i suoi molti peccati, poiché ha molto amato*” (Lc. 7, 47) facevano sorgere nei maestri della Legge, irritati da tanta audacia, la domanda: “*Chi è quest'uomo che perdona anche i peccati?*” (Lc. 7, 49).

Se, dunque, è vero che Dio solo perdona i peccati⁵, Gesù, che è il Figlio di Dio dimostra di poter esercitare questo potere divino, come accade nell'episodio del paralitico: “*Ora, perché sappiate che il Figlio dell'uomo ha il potere di perdonare i peccati sulla terra, dico a te - disse al paralitico -: alzati, prendi la tua barella e va' a casa tua*” (Mc. 2, 10-11). E con la divina autorità che Gli è propria, conferisce questo potere ai discepoli: “*A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati*” (Gv. 20, 23), ma anche: “*A te darò le chiavi del regno dei cieli: tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli*”⁶.

parte, l'azione di Dio attraverso l'intervento della Chiesa”, Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1448.

⁵ *Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1441.*

⁶ “*Tibi dabo claves regni caelorum; et quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum in caelis, et quodcumque solveris super terram, erit solutum in caelis*” (Mt 16,19). A proposito della concessione del potere di perdonare i peccati, Ambrogio da Milano scrive: “[...] *Similiter impossibile videbatur per poenitentiam peccata dimitti: concessit hoc Christus apostolis suis, quod ab apostolis ad sacerdotum officia transmissum est*”, AMBROSIUS. *De poenitentia* 2.2.12. In: Ed. MIGNE, J.P. *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 16, Paris, 1844-1866, p. 499. Cristo, quindi, ha concesso agli apostoli il potere di perdonare i peccati e tale potere è stato trasmesso agli uffici dei sacerdoti. Questo potere, per il Vescovo di Milano, non incontra limiti: Dio misericordioso perdona tutti i peccati, sicché i sacerdoti hanno la facoltà di amministrare il sacramento della penitenza per ogni errore, senza eccezione di peccato e di peccatore: “[...] *sed Deus distinctionem non facit, qui misericordiam suam promisit omnibus, et relaxandi licentiam sacerdotibus suis sine ulla exceptione concessit*” (AMBROSIUS. *De poenitentia* 1.3.10, cit., p. 469). Ad ogni modo, il perdono dei peccati è accordato da Dio, anche se attraverso i suoi sacerdoti. Questi ultimi, quindi, sono mediatori dell'esercizio di una potestà divina: “*Solus hoc, inquit, Deus poterit. Verum est: sed et quod per sacerdotes suos facit, ipsius potestas est*” (PACIANUS. Ep. I ad

Questo potere di assolvere i peccati nella sua prima forma si riveste, come dicevamo, di un marcato carattere giuridico, ed accompagnerà la sua amministrazione fino a convertirsi in note proprie del sacramento: “*Omnis ergo delictis seu carne, seu spiritu, seu factu, seu voluntate commissis, qui poenam per iudicium destinavit, idem et veniam per poenitentiam spondit*”⁷. Colui il quale stabilì che fosse imposta una pena, attraverso il giudizio (*poenam per iudicium*), a tutti i peccati della carne, dello spirito, nelle opere e nel pensiero, lo Stesso promise il perdono attraverso la penitenza (*veniam per poenitentiam*).

Il presupposto per accedere al giudizio e al perdono è la confessione dei peccati. Essa costituiva già il requisito indispensabile per accedere al Battesimo di Giovanni: “E si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati” (Mc 1, 5)⁸. Così Giacomo invita i fedeli a confessare i peccati gli uni agli altri⁹; una confessione che talvolta si realizza pubblicamente¹⁰, ma che, in ogni caso, è rivolta a Dio: “Confiteberis Domino tuo peccata tua”¹¹.

La confessione, il giudizio, il perdono, la penitenza: sono questi i momenti essenziali che sempre hanno caratterizzato la dinamica del

Sympronianum novatianum, c. VI. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 13, p. 1057).

⁷ TERTULLIANUS. *De Poenitentia*, c. IV. In: MIGNE, J.P. (Ed.) *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 1, p. 1233. Il Signore non solo prescrive la penitenza, ma esorta il peccatore ad espiare la sua colpa: invita al premio della salvezza, giura, desidera che si creda alla sua promessa: “*At enim ille non praecipit tantum; sed etiam hortatur. Invitat praemio salutem, jurans, etiam vivo dicens, cupit credi sibi*”, *ibidem*.

⁸ Cf. Mt. 3,6: “*e, confessando i loro peccati, si facevano battezzare da lui nel fiume Giordano*”.

⁹ Gc, 5,16: “*Confessate perciò i vostri peccati gli uni agli altri e pregate gli uni per gli altri per essere guariti*”.

¹⁰ At. 19,18: “*Molti di quelli che avevano abbracciato la fede venivano a confessare in pubblico le loro pratiche magiche*”.

¹¹ “*Ἐξομολόγησὴ κυρίῳ τῷ θεῷ σου τὰ ἀμαρτήματα σου*”, *Constitutiones Sanctorum apostolorum*, 7.14.3, in *Doctrina duodecim Apostolorum, canones Apostolorum ecclesiastici ac reliquae doctrinae de diabus viis expositiones veteres*, F. X. FUNK (ed.), Tubingae 1887, p. 85.

sacramento della riconciliazione, nonostante l'evoluzione del rituale lungo i secoli¹².

2 Elementi comuni del rito della penitenza in una testimonianza del II secolo

La Chiesa apostolica si confronta presto con il problema del peccato commesso dopo il lavacro battesimale¹³. L'ipotesi di un fedele che pecchi gravemente dopo la ricezione del battesimo non risulta affatto remota e apre la questione del rimedio per riportare il peccatore allo stato di grazia, andato perduto. Una testimonianza intorno all'urgenza di questo problema proviene dalla tradizione orientale. Clemente Alessandrino (150 ca.-120 ca.), nel suo *Quis dives salvetur* (*Quale ricco si salva?*)¹⁴ racconta un episodio che gli è stato tramandato, il cui protagonista è l'apostolo Giovanni¹⁵.

¹² LARSON-MILLER, L. "Rites of Reconciliation and Healing in Christian History" in *Oxford Research Encyclopedia of Religion*, Oxford 2015.

¹³ I Padri della Chiesa confermarono la possibilità di accedere alla penitenza per ottenere il perdono dei peccati commessi dopo aver ricevuto il battesimo. Cf., a titolo esemplificativo, ORIGENES, Homilia II in salmo XXXVII, n. 6. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 12, Paris, 1857-1866, p. 1386 (*infra*) e IOANNES CHRYSOSTOMUS. De sacerdotio 3.5. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 48, p. 643, dove il Crisostomo, non ancora consacrato sacerdote, si chiede quale potestà sia maggiore di quella di rimettere i peccati, una potestà di giudicare che Dio ha dato al Figlio e che Cristo ha concesso ai sacerdoti: "*Quid enim aliud illis dedit, quam omnem caelestium potestatem? Nam 'Quorum, inquit, remisistis peccata, peccata remittuntur; et quorum retinueritis, retenta sunt'* [Gio. 20.23]. *Quae maior hac potestas fuerit? 'Omne iudicium dedit Pater Filio'* [Gio. 5.22]: *videoque ipsum omne ipsis traditum a Filio esse [...] at is qui a Deo tanto maiorem potestatem accepit, quanto caelum terra pretiosius est, et quanto animae corporibus, ita exigimus nonnullis videtur honorem accepisse...*". Chi da Dio ha ricevuto la potestà di rimettere i peccati, conclude il Crisostomo, ha un onore più grande rispetto ad ogni onoreficenza terrena, nella misura in cui il cielo è più prezioso della terra e l'anima è più preziosa del corpo.

¹⁴ CLEMENS ALEXANDRINUS. *Quis dives salvetur*, c.42. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 9, pp. 647 ss.

¹⁵ *Ibidem*.

Quest'ultimo, nell'esercizio suo apostolato itinerante, si reca presso una comunità non distante da Efeso. Qui, dopo aver compiuto la sua opera, nota tra la folla un giovane ragazzo "*egregia corporis statura, elegante vultu, ferventique ingenio atque indole*"¹⁶ e lo affida alle cure spirituali del vescovo della comunità. In un primo momento, nel giovane, istruito con cura dal prelado, si accende una fede sincera: si prepara e riceve il battesimo. Non appena il vescovo gli concede maggiore indipendenza (prematuramente, precisa il narratore), trascinato da cattive amicizie, il giovane finisce per commettere peccati sempre più gravi, fino a diventare il sanguinario capo di un branco di briganti: infatti, abbandonata la speranza di conseguire la salvezza di Dio (*abiecta spe salutis ex Deo consequendae*)¹⁷, perduta la grazia battesimale, non ha più remore a peccare ogni volta più gravemente. Con i suoi compagni, il giovane si ritira su un'altura non distante dalla città.

Ritornato l'apostolo presso questa comunità, chiede conto al vescovo della vita di fede del giovane. Giovanni viene messo al corrente della situazione e, deluso dalla condotta del vescovo, va in cerca del giovane, sull'altura, si consegna alle sue guardie e si fa condurre dal loro capo¹⁸. L'incontro tra l'apostolo e il giovane peccatore è commovente: quando il ragazzo riconosce Giovanni condotto dalla sua scorta, fugge per pudore (*prae pudore in fugam versus est*). Giovanni, quindi, lo insegue con tutte le forze che gli rimangono, gridandogli:

"Quid me patrem tuum, fili, fugis inermem, seniculum? Miserere mei, filii, noli timere, adhuc tibi superest vitae ac salutis spes (ἔχεις ἔτι ζωῆς ἐλπίδα). Ego pro te Christo rationem reddam. Si sit opus, tuam ipse libens mortem sustinebo, quemadmodum Dominus pro nobis mortem tulit.

¹⁶ *Ibidem.*

¹⁷ *Ibidem.*

¹⁸ BARTOMEU M. X., *Clavis Ecclesiae. De ordine absolutionis sacramentalis ad reconciliationem cum Ecclesia*, Roma 1922; RAUSCHEN, G., *Eucharist and Penance*, St. Louis 1913.

*Animam mea pro tua vicariam dabo: sta modo, te crede. Christo missus sum*¹⁹.

Il ragazzo, quindi si ferma, getta a terra le armi, va incontro all'anziano apostolo, piangendo, confessando (*μετανοοῦντας*) tra i gemiti e i singhiozzi, come possibile, il crimine commesso e si purifica con le lacrime, come un secondo battesimo²⁰.

Allora Giovanni promette e giura al ragazzo che ha ottenuto il perdono del Signore, e baciandolo e gettandosi in ginocchio, riesce a ricondurre il ragazzo alla Chiesa. Poi, da una parte pregando Dio con numerose preghiere, dall'altro digiunando e, al contempo, discutendo con il giovane, riesce a riportarlo alla fede e non lascia la comunità prima di aver assicurato il peccatore convertito nel grembo della Chiesa²¹. E Clemente aggiunge: “[...] *magno vere poenitentiae exemplo exhibito, grandique iteratae generationis documento, et futurae resurrectionis trophaeo*”²²; così, la condotta dell’apostolo dà alla comunità un grande esempio di penitenza, una testimonianza di rigenerazione e un ricordo della futura resurrezione.

Il racconto, che Clemente asserisce essere veritiero²³, costituisce un caso emblematico della caduta nel peccato grave dopo il battesimo, con la conseguente perdita dello stato di grazia. Il giovane, divenuto brigante sanguinario, prosegue lungo la strada errata del peccato, ritenendo di non poter più accedere al divino perdono e perdendo ogni speranza nella vita eterna. Al giovane brigante, quindi, non resta che

¹⁹ “Perché, figlio, fuggi da tuo padre, inerme e anziano? Ti scongiuro, figlio, non temere, c’è ancora speranza di vita (*ἔχεις ἐτι ζωῆς ἐλπίδα*). Io darò spiegazioni a Cristo al posto tuo. Se occorre, volentieri assumerò io il tuo peccato (*τὸν σὸν θάνατον ἐκὼν ὑπομενῶ*), così come il Signore ha sopportato la morte per noi. Darò la mia anima al posto della tua. Fermati, ora, e fidati. Sono stato mandato da Cristo”, CLEMENS ALEXANDRINUS. *Quis dives salvetur*, c.42. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 9, p. 650.

²⁰ “*His ille auditis, primum quidem vultu in terram demisso substitit: deinde proiectis armis acerbè flere coepit. Accedentem vero senem complexus, crimen diluebat, et lacrymis velut altero quodam baptismo expiabitur...*”, *ibidem*.

²¹ *Ibidem*.

²² *Ibidem*.

²³ “[...] *audi fabulam, quae ipsa non fabula, sed vera de Joanne apostolo tradita narratio sita ac memoriae studiose commendata*”, *ivi* p. 647.

peccare sempre più, e sempre più gravemente, perché ormai “*mortus est Dei*”²⁴, come afferma il vescovo, interrogato da Giovanni.

Due modelli di Chiesa si misurano nel racconto: da una parte il vescovo, che aveva assunto seriamente l’incarico di prendersi cura del giovane, ma che è negligente nell’accompagnamento dei fedeli e rinunciatario rispetto all’uomo che ha peccato, che abbandona alla morte, senza compiere alcuno sforzo per strappare l’uomo dai tentacoli del peccato²⁵.

Giovanni, dal canto proprio, rappresenta il modello della Chiesa che lotta contro il peccato come un padre che non si dà pace fino a quando non ha messo al sicuro i suoi figli: è una Chiesa che supplica il peccatore di ritornare al suo abbraccio; che intercede presso Dio perché conceda il perdono; che geme e soffre fino a quando l’*homo viator* non ritorna all’ovile; che ascolta la confessione, annuncia il perdono del Signore, accompagna lungo tutta la durata della penitenza, e accoglie nel suo grembo il peccatore convertito²⁶.

Tutti gli elementi del sacramento della penitenza sono presenti nel racconto: la contrizione, la confessione al sacerdote, la concessione del perdono da parte del Signore e per mezzo della Chiesa, l’esecuzione della penitenza, la riabilitazione a pieno titolo del peccatore nella comunità dei redenti.

Lo stesso ruolo attivo della Chiesa nel sacramento della penitenza è riconosciuto da Sant’Ambrogio di Milano:

*“Fleat pro te mater Ecclesia, et culpam tuam lacrymis lavet, videat te Christus morentem, ut dicat: Beati tristes, quia gaudebitis (Lc. 6,21). Amat ut pro uno multi rogent. Denique in Evangelio motus viduae lacrymis, quia plurimi pro ea flebant, filium eius resuscitavit (Lc. 7, 13) [...]”*²⁷.

²⁴ *ivi* p. 650.

²⁵ PEKARSKE, D. T. “Penance in the Early Church” in *Philosophy and Theology* 14.1/2 (2002), pp. 409-429

²⁶ FIREY, A., (ed.) *A new history of penance*. Vol. 14. Leiden-Boston, 2008.

²⁷ AMBROSIUS. De poenitentia 2.10.92, cit., p. 519.

“*La madre Chiesa pianga per te*”, scrive il vescovo di Milano, “e con le sue lacrime lavi le tue colpe; Cristo ti veda sofferente, perché dica *Beati voi che ora piangete, perché riderete!*”. Cristo, aggiunge Ambrogio, desidera che in molti preghino per uno (*amat ut pro uno multi rogent*): è quel che accade nel Vangelo, quando resuscita il figlio della vedova mosso a commozione perché molti piangevano per lei. Tale è il potente aiuto dell’intercessione, che la Chiesa offre a tutti i peccatori penitenti.

Già la Chiesa apostolica distingue tra i peccati più gravi e peccati meno gravi: “Ogni iniquità è peccato, ma c’è il peccato che non conduce alla morte” (1Gv. 5, 17).

Ritenendo il peccato alla stregua di un’infermità mortale, i Padri della Chiesa abbinarono il sacramento della riconciliazione al percorso di guarigione, sotto la guida di un medico, il sacerdote, che somministra la giusta medicina, cioè la penitenza, e procura, così, la guarigione dell’anima. Negli scritti di Origene (185-284) ritorna spesso l’immagine della penitenza come medicina:

*“Tantummodo circumspice diligentius cui debeat confiteri peccatum tuum. Proba prius medicum, cui debeas causam languoris exponere, qui sciat infirmari cum infirmante, flere cum flente, qui condolentii et compatiendi noverit disciplinam: ut ita demum si quid ille dixerit, qui se prius et eruditum medicum ostenderit et misericordem, si quid consilii dederit, facias, et sequaris, si intellexerit et praevideri talem esse languorem tuum qui in conventu totius Ecclesiae exponi debeat et curari, ex quo fortassis et caeteri aedificari potuerunt, et tu ipse facile sanari...”*²⁸.

²⁸ ORIGENES, *Homilia II in Psalmo XXXVII*, cit., p. 1386; cf. ID. In Leviticum. Homilia 2.4. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 12, Paris, 1857-1866, p. 418: “*per poenitentia remissio peccatorum [...] cum non erubescit sacerdoti Domini iudicare peccatum suum, et quaerere medicinam*”.

Origene consiglia di scegliere con diligenza il proprio confessore, e di metterlo addirittura alla prova, per verificare se sappia immedesimarsi nel malato (*infirmari cum infirmante*), piangere con chi piange, e applicare la disciplina con compassione: un tale medico, preparato e misericordioso, merita di essere ascoltato e obbedito, anche quando invita il penitente a confessare i propri peccati davanti all'assemblea in cui è raccolta tutta la comunità, perché egli, con il proprio esempio, edifichi il popolo dei redenti e, al contempo, guarisca più rapidamente dal morbo del peccato.

3 La “tradizione canonica” della riconciliazione: la penitenza pubblica

Fino al VII secolo la Chiesa riconobbe tre forme di perdono dei peccati: il battesimo, che purifica l'uomo da ogni peccato previo²⁹; la penitenza quotidiana, riservata ai peccati di minor gravità³⁰, e la penitenza pubblica, che si esige per i peccati gravi, come l'adulterio, l'omicidio e l'apostasia³¹.

²⁹ Attraverso il battesimo, *vitae spiritualis ianua*, i fedeli sono liberati dal peccato e rigenerati come figli di Dio (*Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1213). Dopo la sua Resurrezione, Gesù affida ai discepoli il mandato fondativo della stessa Chiesa, che include l'amministrazione del battesimo: “*Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato*” (Mt. 28, 19-20; cf. Mc. 16, 15-16 e il *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1223). Ricordiamo che, sebbene il battesimo degli infanti non fosse qualcosa di inusuale all'epoca, il cristianesimo è ancora abbandonato alla clandestinità e sta raggiungendo per la prima volta gli abitanti dell'Impero, il che faceva sì che fosse abituale ricevere il sacramento già in età adulta, con tutto il processo che ciò comportava e che non spiegheremo qui.

³⁰ Cf. 1 Pe 4,8: “*Soprattutto conservate tra voi una carità fervente, perché la carità copre una moltitudine di peccati*”. Alcuni dei mezzi per ottenere il perdono dei peccati erano l'orazione, l'ascolto della Parola, la comunicazione dei beni, il digiuno... Dirà il Pastore di Erma, “*Ieiuna certe verum ieiunium tale. Nihil in vita tua nequiter facias; sed mente pura servi Deo, custodiens mandata eius, et in praecepta eius ingrediaris; neque admiseris desiderium nocens in animo tuo*”. (*Pastor Hermae, Lib. III, Sim. V*. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 2, Paris, 1857-1866, pp. 957-958).

³¹ Delitti che ricadono sempre nella giurisdizione dell'Inquisizione.

La penitenza pubblica, non reiterabile, è comunemente chiamata canonica, perché basata su antichi canoni conciliari. Di essa, come vedremo ora, si trova traccia nelle lettere canoniche dei Padri della Chiesa. Talvolta, infatti, la tradizione canonica che si formava in un determinato territorio e i relativi documenti, sebbene non redatti in un unico concilio, venivano raccolti e riordinati in testi articolati in canoni: un esempio di questo procedimento sono le lettere canoniche di San Basilio Magno, che riunì il diritto consuetudinario della Chiesa di Cappadocia in una lista di più di ottanta canoni che costituivano il contenuto delle sue lettere. Le grandi collezioni orientali di diritto canonico accolsero i canoni di San Basilio e di altri Padri della Chiesa, la qual cosa ha dato rilevanza maggiore a decisioni locali ma anche una certa confusione nell'attribuzione di alcuni canoni a determinati concili.

Il rito della penitenza pubblica trovò applicazione, sebbene meno frequentemente rispetto alla penitenza privata³², per tutto il Medioevo. Inserito nel pontificale di Guillaume Durand (1230-1296), confluitò nel pontificale romano del secolo XII e il suo rito fu conservato fino alla riforma liturgica del Concilio Vaticano II. Questo sistema, dunque, non fu del tutto superato con la diffusione dei Libri penitenziali in Europa.

Si deve a Gregorio Taumaturgo († 270) la descrizione di un antichissimo rito della penitenza pubblica:

“Fletus seu luctus, est extra portam oratorii, ubi peccatorem stantem oportet fideles ingredientibus orare, ut pro se precentur. Auditio est intra portam in porticu, ubi oportet eum qui peccavit stare, usque ad catechumenos, et illinc egredi. Audiens enim, inquit, Scripturas et doctrinam eiciatur, et precatione indignus censeatur. Subiecto autem, seu substratio est, ut intra templi porta stans, cum catechumenis egrediatur. Congregatio seu consistentia est,

³² JOYCE, G. H. "Private Penance in the early Church" in *The Journal of Theological Studies* 42.165/166 (1941), pp. 18-42.

*ut con fidelibus consistat, et cum catechumenis non egrediat; postremo est participatio sacramentorum*³³.

Il canone 11 della lettera canonica del Taumaturgo è scarno e non riferisce per intero la disciplina del sacramento della penitenza. Si limita, piuttosto, a definire le fasi, o tappe, in cui si articola la penitenza, una volta che, sulla base delle indicazioni dei canoni sinodali e, previa valutazione discrezionale del vescovo, il peccatore pentito intraprende la via della penitenza. Eccole descritte brevemente. Pianto o lutto (*fletus seu luctus*, in gr. *πρόκλαυσις*): consiste nella fase in cui i peccatori si pongono presso la porta del luogo di culto, chiedendo ai fedeli che stanno entrando di pregare per i loro peccati. *Auditio* (*ἀκρόασις*): è la successiva fase in cui il peccatore si pone nel portico collocato subito dopo la porta d'ingresso al luogo di culto. Qui il penitente si pone insieme ai catecumeni alla loro prima tappa di preparazione: si tratta dei cosiddetti *audientes*, dai quali viene accolto il penitente.

Con essi, dal portico, il penitente presenzia alla celebrazione liturgica dei catecumeni e con essi esce dal luogo sacro a conclusione della medesima liturgia. Come i catecumeni, anche i penitenti si facevano uditori della Parola e come essi non partecipavano alla comunione. Il penitente è ammesso all'*auditio* dal vescovo e permane in questa fase per il lasso di tempo che questi determina. Poteva seguire la fase della *substratio* (*ὑπόπτωσις*), in cui i penitenti, per il periodo di tempo prestabilito, potevano accedere alla Chiesa, rimanendo, però, presso la porta, in atto di prostrazione (in ginocchio o con il capo chino)³⁴ durante la liturgia dei catecumeni. Con essi dovevano abbandonare la Chiesa, a conclusione della medesima liturgia. C'è, infine, la fase della *consistentia* (*σύστασις*), in cui il penitente è presente alla liturgia

³³ GREGORIUS THAUMATURGUS. Epistola canonica de iis qui in barbarorum incurisione idolothyta comederant et alia quaedam peccata commiserant, c. 11. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 10, Paris, 1857-1866, p. 1047.

³⁴ AA. VV. *Redenzione e riconciliazione. Strumento internazionale per un lavoro teologico*, Milano, 1983, p. 121.

con i fedeli e non abbandona la Chiesa con i catecumeni. Tuttavia, non può accedere al sacramento della comunione.

Dopo la fase della *consistentia*, che dura per il tempo prescritto dal vescovo, il penitente è nuovamente ammesso al sacramento della comunione.

Il tempo della penitenza, dunque, era diviso in tappe, la durata delle quali variava a seconda del peccato commesso. Ad esempio, nei confronti di quanti abbiano commesso apostasia senza necessità o pericolo, durante il governo di Licinio, il Concilio di Nicea (a. 325) stabilisce la riammissione previa penitenza pubblica, da svolgersi come segue:

*“Quicumque ergo germane et vere poenitentia ducuntur, tres annos inter audtores exigent, ut fideles, et septem annis prosternentur supplices: duobus autem annis absque oblatione erunt orationum cum populo participes”*³⁵.

San Basilio († 379), nelle lettere canoniche, indica per taluni delitti la durata di ciascuna delle predette fasi. Così, per l'omicidio volontario, è prescritta l'astensione dall'Eucarestia per ben vent'anni, distribuiti come segue:

*“Viginti autem anni sin in eo dispensabuntur. Annis quatuor flere debet, stans extra fores domus orationis, et ingredienti fideles rogans, ut pro ipso precentur, suamque iniquitatem confitentes. Post quatuor autem annos inter audientes recipietur, et quinque annis cum ipsis exhibit. Annos septem una cum iis, qui in substratione sunt, orans egredietur. Annos quatuor stabit solum cum fidelibus, sed oblationis non erit particeps. His autem expletis particeps erit sacramentorum”*³⁶.

³⁵ CONCILIIUM NICAENUM PRIMUM, c. 11. In: MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 2, Florentiae, 1759, p. 674.

³⁶ BASILIUS MAGNUS. *Epistolarium classis II. Ep. 217 Amphilochio de canonibus*, c. 56. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 32, Paris, 1857-1866, p. 797-798.

Nei canoni seguenti, Basilio qualifica il penitente in base alla fase del percorso penitenziale in cui si trova: *flens, audiens, substratus, consistens sine communione*³⁷.

L'articolazione del percorso penitenziale in questi quattro passaggi è prevista, fra gli altri, per il reo di stupro³⁸; di omicidio involontario³⁹, di furto⁴⁰, chi giura il falso⁴¹, chi trafuga i sepolcri⁴² ecc.

A proposito della penitenza pubblica, scrive Agostino d'Ipbona:

*“Restat poenitentiae tertium genus [...]. Est poenitentia gravior atque luctuosior, in qua proprie vocantur in Ecclesia poenitentes, remoti etiam a Sacramento altaris participandi, ne accipiendo indigne, iudicium sibi manducant, et bibant. Illa ergo poenitentia luctuosa est. Grave vulnus est: adulterium forte commissum est, forte homicidium, forte aliquod sacrilegium; gravis res, grave vulnus, lethale, mortiferum: sed omnipotens medicus”*⁴³.

La penitenza pubblica, afferma Agostino, è *gravior et luctuosior*, la più dura e dolorosa. I penitenti si astengono dal sacramento dell'Eucarestia, evitando di assumerla indegnamente e attirare su di sé la condanna. A questa penitenza si fa ricorso quando si commette un peccato mortale, come *adulterium, homicidium, sacrilegium*: grave è la materia e grave è il *vulnus*, la ferita procurata con la condotta peccaminosa, profonda, letale e mortifera. Il medico, però, conclude Agostino, è onnipotente: può guarire ogni ferita.

³⁷ BASILIUS MAGNUS. Epistolarium classis II. Ep. 217, cit., c. 58, pp. 797-798.

³⁸ BASILIUS MAGNUS. Epistolarium classis II. Ep. 119 Canonica secunda, c. 22, cit., p. 723.

³⁹ BASILIUS MAGNUS. Epistolarium classis II. Ep. 217 cit., c. 57, p. 797-798.

⁴⁰ c. 61, *ibidem*.

⁴¹ c. 64, p. 799.

⁴² c. 66, *ibidem*.

⁴³ AUGUSTINUS. De utilitate agenda poenitentiae (Sermo CCCLII), III.8. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 39, Paris, 1844-1866, p. 1158.

Quest'ultima, la confessione pubblica (che potremmo chiamare specificamente sacramento) si riceveva una sola volta⁴⁴, ed era considerata come un secondo battesimo⁴⁵. Sicuramente, dato il grado di stretta comunione esistente tra i membri delle prime comunità, e l'intimità delle stesse, era complicato che un peccato non fosse pubblico, sia perché l'apostasia non era insolita durante le persecuzioni⁴⁶, sia perché il modo di vivere la fede è fondamentalmente comunitario, un senso che si è forse cercato di recuperare negli ultimi tempi. La

⁴⁴ “[...] *Misericors ergo Dominus misertus est sigmenti sui, et posuit poenitentiam istam...Et ideo dico tibi, quod post vocationem illam magnam et sanctam, si quis tentatus fuerit a diabolo, et peccaverit, unam poenitentiam habet*” (Pastor Hermae, Lib. II, Mand. IV.3. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 2, Paris, 1857-1866, pp. 919-920). Il battesimo, nel Pastore di Herma, è la prima penitenza, alla quale può seguire la recezione di una seconda, che, sebbene parzialmente, produce nuovamente gli effetti del battesimo, ma alla quale il fedele può accedere una sola volta. Cf. RODRÍGUEZ, P. F. *Historia del sacramento de la penitencia. Angelicum* 90 (2013), pp. 997-1028, part. p. 982. Che nella Chiesa delle origini si riconoscesse una sola possibilità di accedere alla *poenitentia secunda* è testimoniato da Tertulliano (160 ca.-220): “*Huius igitur poenitentiaea secundae, quanto in arcto negotium est, tanto operosior probatio, ut una sola conscientia proferatur, sed aliquo etiam actu administretur*”, TERTULLIANUS. *De Poenitentia*, c. IX, cit., p. 1243.

⁴⁵ Tertulliano habla de la segunda tabla (de salvación) después del naufragio que es la pérdida de la gracia (Cf TERTULLIANUS. *De Poenitentia*, c. IV, cit., 1233): “*E-am tu peccator, mei similis [...], ita invade, ita amplexare, ut naufragus alicuius tabulae fidem. Haec te peccatorum fluctibus mersum, prolevabit et in portum divinae clementiae protelabit*”. Come un naufrago che rischia di annegare, sommerso dalle onde del peccato, il fedele deve aggrapparsi alla penitenza, che lo porterà a galla e lo condurrà nel porto sicuro della divina clemenza.

⁴⁶ Sulla possibilità di permettere ai *lapsi*, che avevano apostatato durante le cruenti repressioni messe in atto dai governanti imperiali, di richiedere la penitenza pubblica per essere nuovamente ammessi nella comunità dei redenti, la Chiesa si divise. San Cipriano, difende la possibilità di riammettere gli apostati, previa penitenza per la durata di un tempo adeguato: più in generale a quanti confessano i peccati, secondo il Padre della Chiesa, doveva essere concesso di realizzare la penitenza e di conseguire il perdono dei peccati da parte dei sacerdoti: “[...] *dum adhuc qui delinquit in saeculo est, dum admitti confessio eius potest, dum satisfactio et remissio facta per sacerdotes apud Dominum grata est*”, CYPRIANUS, *Liber de lapsis*, n. 29. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 4, Paris, 1844-1866, p. 489; TAYLOR, J. H. “St. Cyprian and the reconciliation of apostates” in *Theological Studies* 3.1 (1942), pp. 27-46.

familiarità della vita spirituale, di conseguenza, rendeva difficile mantenere la *privacy*, così come la differenza di concezione del privato o dell'intimità in quell'epoca⁴⁷. Inoltre, dobbiamo altresì considerare che il peccato era un'offesa a tutta la comunità, che perdeva grandezza e veniva pregiudicata nel proprio cammino al cielo.

Un dettaglio che dimostra la gravità di questa separazione del gregge del Signore è il fatto che, come commenta Cesario, l'imposizione del cilicio durante la cerimonia di ingresso al gruppo penitenziale, alla quale obbliga il Concilio di Agde, - *poenitentes, tempore quod poenitentiam petunt impositionem manuum et cilicium super caput a sacerdote* - rappresenta che non si è più pecora bensì capretto: “*non se agnos sed haedos publice profitentur*”⁴⁸. D'altra parte, come si legge nel trattato *De poenitentia* di Tertulliano, che la comunità partecipava, in qualche misura, all'atto penitenziale. Al penitente spetta compiere la *exomologesis*, la confessione dei peccati, non perché Dio non ne sia a conoscenza, scrive Tertulliano, ma perché la confessione predispose al compimento della penitenza⁴⁹. Mentre il peccatore espia la sua colpa⁵⁰, adottando una condotta che attragga il perdono di Dio, gli altri membri della comunità sono chiamati a intercedere perché il Signore conceda il perdono⁵¹: la penitenza, anche per

⁴⁷ Fino alla letteratura religiosa del XVI secolo non apparirà il termine intimo, abitualmente relazionato con il luogo in cui ci incontriamo con Dio.

⁴⁸ Cf. CONCILIOS VISIGÓTICOS E HISPANO-ROMANOS, ed. J. VIVES, Y OTROS, Barcellona-Madrid, 1963, p. 160, sermo 56.

⁴⁹ TERTULLIANUS. *De Poenitentia*, c. IX, cit., p. 1243: “*In actus, qui magis graeco vocabulo exprimitur et frequentatur, Exomologesis est, qua delictum Domino nostrum censitemur: non quidem ut ignaro, sed quatenus satisfactio confessione disponitur, confessione poenitentia nascitur, poenitentia Deus mitugatur*”. Dalla confessione, conclude Tertulliano, nasce la penitenza e attraverso la penitenza ci si può riconciliare con Dio.

⁵⁰ Il penitente riposa su un letto di sacco e cenere, il corpo dev'essere nascosto sotto un abito da lutto, mangia cibo semplice e piange e prega invocando il perdono: “[...] *de ipso quoque habitu atque victu mandat sacco et cineri incubare corpus sordibus obscurare, animum moeroribus deicere, illa quae peccavit tristi tractatione mutari; ceterum pastum et potum pura nosse, non ventris scilicet, sed animae causa: plerumque vero ieiuniis preces alere, ingemiscere, lacrymari, et mugire dies noctesque ad Dominum Deum tuum...*” (TERTULLIANUS, *De Poenitentia*, c. IX, cit., p. 1244).

⁵¹ “*Omnibus fratribus legationes deprecationis suae iniungere*”, *ibidem*.

questo motivo, non poteva essere considerata una questione squisitamente privata.

Il ruolo della Chiesa nella dinamica sacramentalmente della penitenza è magistralmente descritto da Agostino d'Ipbona, che ha in animo di confutare le teorie eretiche che negano la facoltà della Chiesa di rimettere i peccati. Infatti, i detrattori della Chiesa domandano: se il perdono proviene da Dio, quale utilità ha la Chiesa?

“Quid prodest Ecclesia confitenti, cui Dominus ait: Quae solveritis in terra, soluta erunt in coelo⁵²? Ipsum Lazaro attende: cum vinculis prodit. Iam vivebat confitendo; sed nondum liber abitabat, vinculis irretitus. Quid ergo faciat Ecclesia, cui dictum est, nisi quod ait Dominus continuo a discipulos: Solvite illum et sinite abire⁵³?”⁵⁴

La grazia del perdono proviene da Dio, mentre l'intermediazione della Chiesa scioglie il peccatore, che era morto alla vita eterna ma che è risuscitato per opera del Signore, dai vincoli in cui è irretito come conseguenza del peccato, nei cieli e sulla terra. Come i discepoli si prendono cura di Lazzaro resuscitato, lo sciolgono dalle bende perché possa tornare a camminare liberamente, così la Chiesa scioglie i vincoli che impediscono a chi aveva peccato, e ha ricevuto il perdono, di ritornare alla pienezza della vita comunitaria.

D'altra parte, il Signore ha affidato espressamente alla Chiesa il compito di legare e sciogliere, nei cieli e sulla terra, e ha consegnato le chiavi del Regno a Pietro. Pertanto, anche quando i peccati sono commessi in segreto devono essere confessati dinanzi alla Chiesa: il peccatore, in questo caso, non può pensare di confessare direttamente a Dio, il peccato commesso in segreto, vanificando, in tal modo, le parole del Vangelo e le disposizioni divine. A proposito di quanti commettono adulterio, Agostino ritiene indispensabile la penitenza pubbli-

⁵² Mt. 16, 19.

⁵³ Gio 11, 44: “E Gesù disse losro: ‘Scioglietelo e lasciatelo andaré’”.

⁵⁴ AUGUSTINUS. Sermo 62.2.3. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 38, Paris, 1844-1866, p. 434.

ca, perché dalla morte in cui sono caduti a causa del peccato, possano ritornare alla vita che era stata già donata loro attraverso il battesimo:

“Si non potuistis habere, vel nolulistis, pudicitiam coniugalem seu continentiam, et devastis a proposito vel vinculi coniugalis vel devotae continentiae, sit in vobis dolor et humilitas poenitentiae. [...] agite poenitentiam, qualis agitur in Ecclesia, ut oret pro vobis Ecclesia. Nemo sibi dicat: Occulte ago, apud Deum ago; novit Deus qui mihi ignoscat, quia in corde meo ago. Ergo sine causa dictum est ‘Quae solveritis in terra, soluta erunt in coelo’? Ergo sine causa sunt claves datae Ecclesia Dei? Frustramus Evangelium, frustramus verba Christi?”⁵⁵

La confessione dei peccati, poi, ha un effetto liberatorio positivo per lo stesso penitente, perché evita che la piaga, coperta dai veli del nascondimento e del pudore, si infetti e diventi tumore. È quel che accade quando la colpa non viene manifestata apertamente alla comunità: *“non laethali et mortiferae plgae per pudorem addat tumorem”⁵⁶*. Per i peccati gravi, mortali o capitali, commessi in segreto o notori, la penitenza pubblica resta la via per recuperare lo stato di grazia acquisito con il battesimo.

4 La apostolicam regulam: la penitenza privata

Un aspetto rilevante che merita di essere considerato riguarda l'esistenza del rito della penitenza personale e reiterabile nella Chiesa antica, ben prima della diffusione nel Continente dei Libri penitenziali di matrice celtica⁵⁷.

Nell'Africa cristiana colpita dalle persecuzioni e piagata dalle conseguenze dell'apostasia, San Cipriano (210-258) lodava il fedele

⁵⁵ AUGUSTINUS. Sermo 932.3. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 39, Paris, 1844-1866, p. 1711.

⁵⁶ AUGUSTINUS. Sermo 351.4.9, cit., p. 1545.

⁵⁷ Cf. FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, P. Historia del sacramento de la Penitencia. *Angelicum*, 90.4 (2013), p. 992.

che, commesso un atto di apostasia nel segreto della propria coscienza, nei propri pensieri, confessava ai sacerdoti di Dio questo suo peccato, con dolore e pentimento, per compiere la penitenza modesta e più leggera, la cd. *salutaris medelam*, che gli veniva prescritta⁵⁸.

Già gli scritti pseudo-apostolici facevano riferimento alla possibilità di ripetere più volte la confessione dei peccati, soprattutto prima della celebrazione eucaristica: “*Die dominica autem convenientes frangite panem et gratias agite* (εὐχαριστήσατε), *postquam delicta vestra confessi estis, ut sit mundum sacrificium vestrum*”⁵⁹.

Sebbene non si tratti ancora del sacramento della riconciliazione, questa confessione personale dei peccati, che è possibile reiterare perché la Chiesa ogni domenica offra a Dio un sacrificio senza imperfezioni è nota ai Padri della Chiesa e si basa sul vangelo di Matteo: “Se il tuo fratello commette una colpa, vè e ammoniscilo fra te e lui solo” (Mt. 18, 15). Agostino († 430), ad esempio, distingue l’ammonizione privata da quella pubblica:

“[...] *sed discernere debemus... aliquando corripiendum fratrem inter te et ipsum solum, aliquando corripiendum fratrem coram omnibus, ut et caeteri timorem habeant. [...] ipsa corripienda sunt erga omnibus, quae peccantur coram omnibus: ipsa corripienda sunt secretius, quae peccantur secretius*”⁶⁰.

L’ammonizione privata è da preferire quando il delitto è commesso in segreto; alla pubblica, invece, si ricorre quando il delitto è

⁵⁸ “*Denique quanto et fide maiores et timore meliores sunt, qui quamvis nullo sacrificii aut libelli facinore constricti, quoniam tamen de hoc vel cogitaverunt, hoc ipsum apud sacerdotes Dei dolenter et simpliciter confitentes, exomologesin conscientiae faciunt, animi sui pondus exponunt salutarem medelam parvis licet et modicis vulneribus exquirunt*”, CYPRIANUS CARTHAGINENSIS. Liber de lapsis, n. 28. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 4, Paris, 1844-1866, p. 488.

⁵⁹ DOCTRINA DUODECIM APOSTOLORUM, 14.1. In: FUNK F. X. (ed.). *Doctrina duodecim Apostolorum, canones Apostolorum ecclesiastici ac reliquae doctrinae de diabuis viis expositiones veteres*, Tubingae 1887, p. 43.

⁶⁰ AUGUSTINUS. Sermo 82.6.9. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 38, Paris, 1844-1866, pp. 510-511.

stato commesso in pubblico, perché l'accusa pubblica funga da monito per gli altri membri della comunità (*ut et caeteri timorem habeant*). Questo 'doppio binario' impiegato per la correzione dei delitti finisce per essere acquisito alla prassi della correzione delle condotte nella vita monastica⁶¹.

Sempre nel V secolo, con la lettera *Magna indignatione* indirizzata ai vescovi della Campania, del Sannio e del Piceno, Leone Magno riprovò la prassi illecita e contraria alla tradizione apostolica di dare pubblica lettura della lista dei peccati commessi dal penitente, e confessati nella penitenza personale. Una prassi che, secondo il pontefice, rischiava di allontanare molti fedeli dai benefici della penitenza, per il timore di provare vergogna davanti agli altri membri della comunità o di favorire i propri nemici. Era, dunque, sufficiente la confessione prima a Dio, poi al sacerdote, rimanendo segreto per il resto del popolo il contenuto della medesima:

“Illam etiam contra apostolicam regulam praesumptionem, quam nuper agnovi a quibusdam illicita usurpatione committi, modis omnibus constituo submoveri. De poenitentia scilicet quae a fidelibus postulatur, ne de singulorum peccatorum genere, libello scripta professio publice recitetur, cum reatus conscientiarum sufficiat solis sacerdotibus indicari confessione secreta. Quamvis enim plenitudo fidei videatur esse laudabilis, quae propter Dei timorem apud homines erubescere non veretur, tamen quia non omnium huiusmodi sunt peccata, ut ea, qui poenitentiam poscunt, non timeant publicare, removeatur tam improbabilis consuetudo, ne multis a poenitentiae remediis arceantur, dum ut erubescunt aut metuunt inimicis suis sua facta reserari, quibus possint legum constitutione percelli. Sufficit enim illa confessio quae primum Deo offertur, tum etiam sacerdoti, qui pro delictis poenitentium precator accedit. Tunc enim demum plures ad poeniten-

⁶¹ MORTIMER, G., *The Origins of Private Penance*, Oxford. 1939

tiam potuerun provocari, si populi auribus non publicetur conscientia confitentis”⁶².

La prassi invalsa in Campania, sostanzialmente, annullava le differenze tra la penitenza pubblica, o canonica, e quella cosiddetta ‘privata’, che Leone Magno ritiene basarsi sulla tradizione apostolica (*apostolicam regulam*). Si tratta della confessione rivolta a Dio e al sacerdote e che, secondo il dispositivo della lettera, deve rimanere segreta.

La *Regula monachorum* di Benedetto di Norcia († 547), dettata per il monachesimo cenobitico, prevedeva la confessione all’abate, regolarmente e in forma privata, delle colpe commesse in segreto e dei cattivi pensieri che sorgono nell’animo:

*“Quintus humilitatis gradus est, si omnes cogitationes malas cordi suo advenientes vel mala a se absconse commissa per humilem confessionem abbati non celaverit suo, hortans nos de hac re Scriptura dicens: ‘Revela ad Dominum viam tuam et spera in eum’; et item dicit: ‘Confitemini Domino, quoniam bonus, quoniam in saeculum misericordia eius’...”*⁶³.

La confessione dei peccati commessi in segreto all’abate o al padre spirituale, cristallizzata nella Regola benedettina della seconda metà del secolo VI, non assurge a sacramento della penitenza. Ciononostante, essa dimostra come il perdono dei peccati, in Occidente, già prima della diffusione dei Libri penitenziali del cristianesimo celtico (s. VII), non aveva luogo solo attraverso la riconciliazione canonica, pubblica e irripetibile, riservata ai peccati più gravi.

Queste fonti lasciano intendere che molto prima dell’attività missionaria di Colombano († 615), l’Occidente cristiano conosceva la pratica della confessione personale dei peccati, seguita dal compimen-

⁶² LEO MAGNUS. Ep. 168.2. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 54, Paris, 1844-1866, pp. 1210-1211.

⁶³ BENEDICTUS NURSIAE. *Regula monachorum, n.7 (De humilitate)*, E. WÖLFFLIN, Lipsia, 1895, p. 20.

to di una penitenza commisurata ai medesimi, prescritta dal sacerdote, come fosse una medicina in grado di emendare l'anima. Si trattava di una pratica che, riprendendo le parole di Leone Magno, originava dall'insegnamento degli apostoli (*apostolicam regulam*) e che, nelle prime comunità pagane dell'Occidente, fu presto affiancata dalla penitenza pubblica, solenne, da applicarsi soprattutto per espiare i delitti più gravi, detta 'canonica' perché regolata da antichi canoni conciliari. Grazie alla penitenza pubblica o canonica, anche il fedele che si fosse macchiato dei peccati più gravi poteva sperare nel recupero della grazia battesimale, di un posto nella comunità e della speranza nella vita eterna.

Nei primi secoli di vita della Chiesa, nelle comunità pagane dell'Occidente, la penitenza canonica si diffuse così tanto da mettere in ombra quella che, prendendo in prestito le parole di Leone Magno, potremmo definire 'apostolica', perché basata sulla tradizione apostolica.

Il monachesimo ebbe il merito, tra gli altri, di riprendere l'antica prassi della confessione personale al sacerdote, che, come emerge dalla lettura delle fonti sopra citate, non era andata del tutto perduta nei secoli successivi⁶⁴. Determinante fu la straordinaria diffusione della regola benedettina, che veicolava la regola della confessione personale all'abate.

D'altra parte, la penitenza pubblica era lunga e dura, tanto che non poteva essere applicata ai più giovani, a causa della loro fragilità fisica⁶⁵.

In Oriente, dove fu meno apprezzabile l'influenza irlandese, la prassi della confessione personale trovò ampia applicazione, anche grazie alla massiccia diffusione del monachesimo, lasciando presto in ombra la solenne celebrazione della penitenza pubblica. Del resto, a partire dall'esperienza di Antonio abate († 356), Pacomio († 346) e Basilio († 379), il monachesimo cenobitico nacque e si diffuse rapidamente dall'Egitto alla Siria, alla Turchia, per poi radicarsi in tutto il

⁶⁴ Cf. RATZINGER, J. *Cantate al Signore un canto nuovo*, Milano, 1996, pp. 190-191.

⁶⁵ CONCILIUM AGATHENSE, c. 15. In: MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 8, Florentiae, 1762, p. 327.

mondo cristiano. La lunga tradizione della cura spirituale dell'abate nei confronti dei monaci, di cui Sant'Antonio fu maestro, costituì il terreno fertile per la fioritura della confessione personale al sacerdote, tanto che già alla fine del IV secolo nell'Oriente cristiano la penitenza canonica trovava un'applicazione sempre più marginale⁶⁶.

San Basilio, sul dovere di confessare a tutti i peccati, scrive nelle sue *Regulae*: “*conversionis modus debet peccato congruere, ac etiam opus est fructibus dignis poenitentiae*”⁶⁷, lasciando intendere che la penitenza dev'essere proporzionata al peccato, modulata in base alle circostanze e, quindi, diversificata ma sempre protesa a conseguire l'unico obiettivo della salvezza dell'anima. Egli, pertanto, distingue due tipologie di peccato: il peccato più grande è quello che può soggiogare chiunque; il peccato meno grave, invece, è quello che può vincere solo chi è debole⁶⁸. Questa distinzione, sebbene opportuna, non è espressamente definita nel Nuovo Testamento⁶⁹, il quale prescrive, a prescindere dal genere di peccato commesso, che: “*se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui solo*” (Mt. 18, 15). È, questo, il brano della Sacra Scrittura che fornisce la base teologica alla pratica della penitenza personale.

La penitenza personale divenne molto presto la forma ordinaria della penitenza e già nel 692 un canone conciliare ne riconosceva la dignità sacramentale. Si tratta del can. 102 del Concilio in Trullo o Quinisexto, convocato da Giustiniano II per completare le decisioni già adottate nei Concili secondo e terzo di Costantinopoli. In particolare, l'imperatore cristiano intendeva procedere nell'adozione di decisioni disciplinari, posto che i concili ecumenici II e III di Costantino-

⁶⁶ Cf. *ibidem* e FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, P. *Historia del sacramento*, cit., p. 993.

⁶⁷ BASILIUS MAGNUS. *Caesare Cappadociae Archiepiscopi Capita Regularum Brevius tractatarum*, n. 289. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 31, Paris, 1857-1866, p. 1283.

⁶⁸ BASILIUS MAGNUS, *Caesare Cappadociae Archiepiscopi Capita Regularum Brevius tractatarum*, n. 293. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 31, Paris, 1857-1866, p. 1287: “*hoc cuique magnum esse, cuius quisque subicitur dominio: illud vero parvum, cui quisque dominatur, ut in athletis fortior vincit*”.

⁶⁹ *ibidem*: “*Primum quidem nosse oportet, hanc differentiam in Novo Testamento non reperiri*”.

poli si erano soffermati prevalentemente sulle questioni dogmatiche. Questo Concilio non fu riconosciuto dalla Chiesa latina: ad esso partecipò il solo episcopato orientale e non vi presero parte i legati del romano pontefice. Il can. 102, che illustra il ruolo medicinale della penitenza, e il delicato compito del confessore di accompagnare il penitente alla guarigione dal morbo del peccato⁷⁰. Con riferimento alla forma in cui amministrare il sacramento, prescrive quanto segue:

“Oportet autem eos, qui solvendi et ligandi potestatem Deo accipere, peccati qualitatem considerare eius, qui peccavit, ad conversionem promptum studium et sic morbo convenientem afferre medicinam: ne si in utroque immoderatione utatur, ab eius, qui laborat, salute excidat [...]. Nos enim utraque scire oportet; et quae sunt summi iuris (ἀκριθείας), et quae sunt consuetudinis (συνηθείας): in iis autem, qui extrema non admittant, sequi formam traditam, quemadmodum sanctus nos docet Basilius”⁷¹.

Il canone prescrive che i sacerdoti, nella determinazione della penitenza, tengano in considerazione la qualità dei peccati commessi e che prescrivano, come fossero medici, la medicina più adatta a debellare la malattia di cui è affetto il peccatore, evitando di aggravare la salute di chi già soffre. È opportuno, quindi, prosegue il canone, che i vescovi e i sacerdoti conoscano le une e le altre modalità di curare, sia quelle che procedono dalle disposizioni canoniche positive (ἀκριθείας), sia quelle che procedono dalla consuetudine (συνηθείας), applicandole quando lo ritengano opportuno a seconda dei casi che sono loro presentati. Quando non sono commessi i peccati più gravi, poi, il Concilio stabilisce che si proceda nella *forma tradita*, secondo l’insegnamento di San Basilio Magno.

⁷⁰ “[...] *Non enim simplex est morbus peccati, sed varius et multiformis, et multas incommodi propagines germinans: ex quibus malum multum diffunditur, et ulterius progreditur, donec viribus medentis consistat. Quare qui medicinae scientiam in spiritu profitetur, oportet cum primus eius qui peccavit affectione considerare...*”, CONCILIIUM IN TRULLO (a. 692), c. 102. In: MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 11, Florentiae, 1765, p. 987.

⁷¹ *Ibidem*.

La forma ordinaria di procedere, quindi, diventa quella della penitenza personale. Essa, nonostante la gravità del peccato, si ritiene preferibile anche quando, la penitenza pubblica avrebbe potuto comportare la morte del peccatore, come nel caso della donna adultera:

*“Mulieres adulterio pollutas, et ob pietatem confitentes, aut quoquomodo convictas, publicari patres noluerint, ne causam mortis praebemus convictis; consistere autem illas sine comunione iusserunt, donec impleatur tempus poenitentiae”*⁷².

Della penitenza privata dà una definizione esaustiva Rabano Mauro († 856):

*“Quorum ergo peccata occulta sunt, si spontanea confessione soli tantummodo presbitero, sive episcopo ab eis fuerint revelata, horum occulta debet esse poenitentia, secundum iudicium presbyteri, sive episcopi, cui confessi sunt, ni infirmi in Ecclesia scandalizentur, videntes eorum poenas, quorum penitus ignorant causas”*⁷³.

Non solo rimane privata la confessione, ma anche la penitenza, che si svolge nel segreto. Sono ministri ordinari della penitenza privata il vescovo ed il presbitero.

⁷² BASILIUS MAGNUS, Epistolarium classis II. Ep. 119 Canonica secunda, c. 34. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 32, Paris, 1857-1866, p. 727.

⁷³ RABANUS MAURUS, B. De clericorum institutione ad Heistulphum archiepiscopum, 2.30. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 107, Paris, 1844-1866, p. 343.

5 La confessione privata: il contributo celtico

Nonostante il consiglio evangelico che invita alla correzione intima, “*corrige eum inter te et ipsum solum*” (Mt 18, 1-5)⁷⁴, durante i primi secoli la pratica pubblica della confessione è la cosa abituale.

Questa penitenza esigeva al peccatore un processo lungo, pubblico e severo. Si componeva, a grandi linee, tre parti ben delimitate; l'ingresso *in ordine poenitentium* che implicava l'accusa dei peccati davanti al vescovo (*exomologesis*), la conseguente separazione dal resto della comunità (*locus poenitentiae, ad limen ecclesiae*) e la imposizione del cilicio; seguiva il periodo di espiazione dei peccati che, in funzione della decisione del vescovo⁷⁵, poteva essere molto esteso o limitato al periodo di quaresima e poteva consistere nella preghiera, nel digiuno, nell'imposizione di un abito, o nella reclusione in un monastero (*suscipis eum IV feria mane in capita quadragesimae et cooperis eum cilio et oras pro eo, et in claudis usque ad Coenan Domini*⁷⁶); infine, si riceveva l'assoluzione solenne da parte del Vescovo⁷⁷ nella notte del Giovedì Santo⁷⁸, con il recupero del diritto all'Eucaristia (*reconciliatio altaris*)⁷⁹.

⁷⁴ Nell'856 il beato Rabano Mauro, riportando le disposizioni degli antichi concili africani, scriveva: “*Quorum autem peccata in publico sunt, in publico debet esse poenitentia*”, B. RABANUS MAURUS, *De clericorum institutione ad Heistulphum Archiepiscopum*, 2.30, in PL 107, p. 342.

⁷⁵ CONCILIUM CARTHAGINENSIS. In: DENZINGER, H., SCHÖNMETZER, A. (Ed.). *Enchiridion Symbolorum definitonum et declarationum de rebus fidei et morum*. Barcinone, Friburgi Brisgoviae, Romae, Neo-Eboraci, 1991, p. 64: “*Ut poenitentibus secundum differentiam peccatorum, episcopi arbitrio, poenitentiae tempora decernantur.*”

⁷⁶ Cf. SACR. GELASIANUM, n. 16. Alcuni aspetti di questa rubrica del rituale gelasiano ci consentono di vedere che furono incluse modifiche, come la reclusione.

⁷⁷ Dalla lettura di un'antica preghiera di consacrazione del vescovo, contenuta nelle *Constitutiones Apostolorum*, si apprende che il perdón está reservado al medesimo Obispo, per divina disposizione: “*Da illi, Domine omnipotens, per Christum tuum participationem sancti spiritus, ut habeat potestatem remittendi peccata, secundum mandatum tuum*”, *Constitutiones Apostolorum* 8.5.7. In: FUNK, F.X. *Didascalia et Constitutiones apostolorum*, vol. 1, Paderbornae, 1905, p. 477.

⁷⁸ Cf. SACR. GELASIANUM, cit., n. 38.

⁷⁹ Cf. CYPRIANUS, *Liber de lapsis*, n. 16, in PL 4, p. 479: “*...ante expiata delicta, ante exomologesin factam criminis, ante purgatam conscientiam sacrificio et*

Il vescovo era il ministro ordinario del sacramento:

*“[...] in publico debet esse poenitentia, per tempora que episcopi arbitrio poenitentibus secundum differentiam peccatorum decernuntur; eorumque reconciliatio in publico esse debet ab episcopo, sive a presbiteris, iussu tamen episcoporum, sicut canones Africani testantur”*⁸⁰.

Il brano, tratto dall’opera illustrativa di Rabano Mauro (776-856), il *De clericorum institutione*, riprende l’antico insegnamento conciliare, per il quale il vescovo stabiliva discrezionalmente la durata della penitenza, sulla base della gravità dei peccati confessati. La penitenza si svolgeva pubblicamente e pubblicamente si riceveva il perdono da parte del vescovo o del presbitero che avesse ricevuto apposita licenza (*iussu episcoporum*). Il vescovo poteva altresì intervenire durante l’esecuzione della pena, modificandone la durata. Di questa potestà ci dà testimonianza il Concilio di Ancira del 314, al can. 5:

*“Statuimus autem ut episcopi, modo conversatione examinato, potestatem habeant vel utendi clementia, vel plus temporis adiiciendi. Ante omnia autem et praecedens vita, et quae consecuta est, examinetur, et sic eis clementia impertiatur”*⁸¹.

La definizione della pena e la sua rimodulazione erano precedute da un esame condotto in intimità con il vescovo (*modo conversatione examinato*), sicché, sebbene la pena fosse eseguita pubblicamente, così come il rituale del perdono e della riammissione al sacramento dell’Eucaristia, la definizione della pena e la sua rimodulazione erano precedute da un esame condotto in intimità con il vescovo (*modo conversatione examinato*). A questo proposito, Agostino insegnava che il rimprovero (*correptio*) e la correzione (*correctio*) del penitente doves-

manu sacerdotis, ante offesam placatam indignitatis hominis et minatis...”; cf. ID., *Epistola VII.1*, in PL 4, pp. 240 ss.

⁸⁰ RABANUS MAURUS, B. *De clericorum institutione*, cit. p. 342.

⁸¹ ANCYRANUM CONCILIUM, a. 314, c. 5. In: MANSI, J.D. (ed.), *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 2, Florentiae, 1759, p. 515.

sero essere intime e segrete⁸²: lo scandalo provocato dal peccato in seno alla comunità determinava l'esigenza di una riparazione pubblica, che svolgesse una funzione educativa nei confronti del reo e degli altri membri della comunità; tuttavia, scrive il Vescovo ipponense, "*curare volo, non accusare*"⁸³, sicché il sacerdote doveva evitare che l'inflizione della penitenza sembrasse una sorda decisione dell'autorità ecclesiastica. Si trattava, piuttosto, di un provvedimento motivato, emesso secondo giustizia, tenute in considerazione le circostanze del caso. In questo senso, la penitenza pubblica manifesta la sua matrice giudiziale, sebbene si contraddistingua per l'intimità e l'ampiezza dell'esame sui fatti e sulle circostanze⁸⁴. Un esame che, stando al citato canone 5 del Concilio di Ancira, doveva estendersi al di là del fatto peccaminoso e prendere in considerazione tutto quanto di buono c'era nella vita del reo prima che cedesse alla tentazione del peccato, affinché fosse usata maggiore clemenza.

Non si produce un abbandono dei penitenti, nonostante l'umiliazione che suppone la loro separazione dal resto del gregge, che arrivava ad influire persino sulle relazioni familiari, e che in non poche occasioni provocava la commozione della comunità. La liturgia ambrosiana include la preghiera per i penitenti (*pro... poenitentibus precamus te*), San Girolamo ci racconta come Fabiola, un membro illustre della comunità che aveva peccato, si presentò in Laterano vestita con un sacco, coperta di cenere e a piedi nudi, gemendo per i propri peccati. La commozione fu tale, *tota urbe spectante romana*, che fu immediatamente riammessa tra i fedeli⁸⁵.

⁸² Agostino insegnava che il reo dovesse essere corretto e portato a riconoscere l'errore nel segreto della confessione, per evitare di ottenere l'effetto di allontanare l'uomo peccatore confessato dalla Chiesa: "*In secretus debemus corripere, in secreto arguere; ne volentes publice arguere, prodamus hominem*", AUGUSTINUS. Sermo 82.98. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 38, Paris, 1844-1866, p. 511.

⁸³ *Ibidem*.

⁸⁴ ROACH, L. "Penance, submission and deditio: religious influences on dispute settlement in later Anglo-Saxon England (871–1066)" in *Anglo-Saxon England* 41 (2012), pp. 343-371

⁸⁵ Cf. HIERONYMUS. Epistola 77, ad Oceanum. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 22, Paris, 1844-1866, pp. 748-752.

Il peccatore deve essere incluso tra i catecumeni (*humilitas lugentium debe impetrare misericordiam*). Questo sottolinea nuovamente la necessità di rieducazione del peccatore, che deve riprendere il cammino verso la salvezza.

Inoltre, per tastare il polso della vita spirituale del popolo, esisteva, come dicevamo, la visita diocesana, abituale almeno dal V secolo, e la cui finalità consisteva nel verificare la salute del *coetus fidelium* affidato allo stesso, e veniva solitamente realizzata per mezzo del processo inquisitivo. Non era ancora esattamente una questione disciplinare, ma lasciava già intravedere che le visite degli inquisitori per estirpare l'eresia e muovere alla conversione non sono novità dell'epoca medievale, ma rispondono piuttosto a una metodologia utilizzata durante i secoli per prendersi cura delle anime⁸⁶.

Posteriormente, la penitenza, sotto l'influenza della pratica delle isole britanniche, abbandonerà lentamente il proprio aspetto pubblico e quasi unico per far sì che scompaia, infine, qualsiasi pratica solenne e pubblica⁸⁷. Ciò è così vero che nell'anno 589 il III Concilio di Toledo avverte del fatto che in alcune chiese spagnole è invalsa la prassi

⁸⁶ Cf. GARCÍA Y GARCÍA, A. *Historia del Derecho Canónico*. Salamanca, 1967, p. 370.

⁸⁷ Non è meno vero che, a partire dal V secolo, si alzano alcune voci che reclamano la natura privata della penitenza (San Leone Magno, cf. *infra*) e la reiterazione (San Giovanni Crisostomo). Proprio a Crisostomo si attribuisce la frase "*Licet millies poenitentiam egeris, accede*", cioè, "*anche quando ti sarai accostato alla penitenza migliaia di volte, vieni a confessarti*". La frase è riprodotta dallo storico Socrate Scolastico, nella sua *Historia Ecclesiastica* (Χιλτάκις μετανήσιας εἰσελθε", SOCRATES SCHOLASTICUS. *Historia Ecclesiastica*, 6.21. In: MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 67, Paris, 1857-1866, p. 725). Proprio questo insegnamento del Santo Padre della Chiesa fu causa di accusa nel Synodus ad Quercum, nei pressi Calcedonia, dell'anno 403. In questo processo illegittimamente mosso ai danni di Giovanni Crisostomo, il vescovo Isacco mette agli atti, tra le altre, questa accusa, la settima, che viene formulata come segue: "*Septimum, quod licentiam peccantibus praebeat, sic docens: si iterum peccasti, poeniteas iterum: et quoties peccaveris, veni ad me, ego te sanabo*" (SYNODUS AD QUERICUM HABITA ANNO CDIII IN CAUSA CHRYSOSTOMI. In: MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 3, Florentiae, 1759, p. 1146). L'insegnamento del Crisostomo va nella direzione della reiterazione della confessione personale: "*ogni volta che avrai peccato, vieni a me e io ti guarirò*".

per la quale i peccatori fanno penitenza ogniqualvolta commettano un peccato, compiuta la confessione privata al sacerdote, e non in applicazione di quanto disposto dagli antichi canoni, che disciplinavano la forma di penitenza pubblica⁸⁸. Il concilio, quindi, stabilisce che si amministri la penitenza in applicazione dell'antica disciplina⁸⁹ per la quale:

*“ut prius eum, quem sui poenitet facti a communione suspensum, faciat inter relinuos poenitentes ad manus impositionem crebro recurrere; expleto aute satisfactionis tempore, sicuti sacerdotali contemplatio probaverit, eum communioni restituat”*⁹⁰.

In effetti, a partire da secolo VI si afferma in misura rilevante la confessione al solo sacerdote⁹¹, reiterabile, e l'applicazione del sistema tariffario di espiazione in base ai peccati commessi. Un sistema penitenziale che è certamente debitore della cultura giuridica celtica⁹² ma che, come abbiamo tentato di dimostrare in queste pagine, era applicato ben prima della diffusione nel Continente dei Libri penitenziali di matrice celtica.

6 Conclusioni

Giunti al termine di questo lungo itinerario sulla penitenza nei primi secoli di vita della Chiesa, emerge, sia pur nella inevitabile va-

⁸⁸ Cf. CONCILIIUM TOLETANUM III, c. 11. In: MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 9, p. 995: “*Quoniam comporimus per quasdam hispaniarum ecclesias, non secundum canonem, sed foedissime pro suis peccatis hominis agere poenitentiam, ut quotienscumque peccare libuerit, totiens a presbytero reconciliari expostulent*”.

⁸⁹ *Ibidem*: “*et ideo pro coercenda tam execrabili praesumptione, id a sancto concilio iubetur ut secundum formam canonum antiquorum denture poenitentiae*”.

⁹⁰ *Ibidem*.

⁹¹ DOOLEY, K. "From penance to confession: the Celtic contribution" in *Bijdragen* 43.4 (1982), pp. 390-411; JOYCE, G. H. "Private Penance in the early Church" in *The Journal of Theological Studies* 42.165/166 (1941), pp. 18-42.

⁹² MITCHELL, G., "The origins of Irish penance" in *Irish Theological Quarterly* 22.1 (1955), pp. 1-14.

rietà dei riti e delle forme del sacramento legata al decorso del tempo, una immagine unitaria della Chiesa che, come nel racconto di Clemente Alessandrino, con affetto quasi paterno lotta e soffre accanto ai suoi figli feriti dal peccato. A questa esigenza costante nella storia della chiesa, volta a riabilitare a pieno titolo il peccatore nella comunità dei credenti, hanno corrisposto due modelli di riconciliazione che in questo studio si è tentato di ricondurre, attraverso la lettura combinata delle fonti canoniche e del loro contesto sociale, alla loro autentica dimensione storico-giuridica. Due modelli e due tradizioni (l'una "canonica" nel senso che abbiamo assunto in questo lavoro e l'altra "apostolica"), radicate nel fertile laboratorio sapienziale dei primi secoli della storia ecclesiastica, che hanno convissuto per molto tempo adattando plasticamente le proprie forme esteriori e rituali ai contesti sociali, culturali ed ecclesiologici di cui erano espressione.

Fonti e bibliografia

AMBROSIUS. *De poenitentia* In Ed. MIGNE, J.P. *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 16, In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus*

ANCYRANUM CONCILIUM, a. 314, In MANSI, J.D. (Ed.), *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 2, Florentiae, 1759.

AUGUSTINUS. *Sermones* In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 38-39.

BARTOMEU M. X., *Clavis Ecclesiae. De ordine absolutionis sacramentalis ad reconciliationem cum Ecclesia*, Roma 1922.

BASILIIUS MAGNUS. *Caesare Cappadociae Archiepiscopi Capita Regularum Brevius tractatarum*, In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 31

BASILIIUS MAGNUS. *Epistolarium classis II. Ep. 217 Amphilochio de canonibus*, In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 32

BENEDICTUS NURSIAE. *Regula monachorum*, E. WÖLFFLIN, Lipsia, 1895

CLEMENS ALEXANDRINUS. *Quis dives salvetur*. In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 9

CONCILIOS VISIGÓTICOS E HISPANO-ROMANOS, ed. J. VIVES, Y OTROS, Barcelona-Madrid, 1963.

CONCILIIUM AGATHENSE, In MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 8, Florentiae, 1762.

CONCILIIUM CARTHAGINENSIS. In DENZINGER, H., SCHÖNMETZER, A. (Ed.). *Enchiridion Symbolorum definitonum et declarationum de rebus fidei et morum*. Barcinone, Friburgi Brisgoviae, Romae, Neo-Eboraci, 1991

CONCILIIUM IN TRULLO (a. 692), In MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 11, Florentiae, 1765.

CONCILIIUM NICAENUM PRIMUM, In MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 2, Florentiae, 1759.

CONCILIIUM TOLETANUM III, In MANSI, J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 9

CYPRIANUS CARTHAGINENSIS. *Liber de lapsis*, In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 4

Doctrina duodecim Apostolorum, canones Apostolorum ecclesiastici ac reliquae doctrinae de diabibus viis expositiones veteres, F. X. FUNK (ed.), Tubingae 1887.

DOOLEY, K. "From penance to confession: the Celtic contribution" in *Bijdragen* 43.4 (1982), pp. 390-411

FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, P. "Historia del sacramento de la Penitencia" in *Angelicum*, 90.4 (2013).

FIREY, A., (ed.) *A new history of penance*. Vol. 14. Leiden-Boston, 2008.

GARCÍA Y GARCÍA, A. *Historia del Derecho Canónico*. Salamanca, 1967.

GREGORIUS THAUMATURGUS. *Epistola canonica de iis qui in barbarorum incursione idolothyta comederant et alia quaedam peccata commiserant*, In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 10.

HIERONYMUS. *Epistola 77, ad Oceanum*. In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 22.

IOANNES CHRYSOSTOMUS. *De sacerdotio* In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 48

JOYCE, G. H. "Private Penance in the early Church" in *The Journal of Theological Studies* 42.165/166 (1941), pp. 18-42.

LARSON-MILLER, L. "Rites of Reconciliation and Healing in Christian History" in *Oxford Research Encyclopedia of Religion*, Oxford 2015.

LEO MAGNUS. *Epistola 168* In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 54

MITCHELL, G., "The origins of Irish penance" in *Irish Theological Quarterly* 22.1 (1955), pp. 1-14.

MORTIMER, G., *The Origins of Private Penance*, Oxford. 1939

ORIGENES, *Homilia II in salmo XXXVII*. In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 12,

PACIANUS. *Ep. I ad Sympronianum novatianum*, In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 13,

Pastor Hermae, In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Graeca*, vol. 2

PEKARSKE, D. T. "Penance in the Early Church" in *Philosophy and Theology* 14.1/2 (2002), pp. 409-429

RABANUS MAURUS, B. *De clericorum institutione ad Heistulphum archiepiscopum*, In MIGNE, J.P. (Ed.). *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 107

RATZINGER, J. *Cantate al Signore un canto nuovo*, Milano, 1996.

RAUSCHEN, G., *Eucharist and Penance*, St. Louis 1913.

ROACH, L. "Penance, submission and deditio: religious influences on dispute settlement in later Anglo-Saxon England (871–1066)" in *Anglo-Saxon England* 41 (2012), pp. 343-371

SYNODUS AD QUERICUM HABITA ANNO CDIII IN CAUSA CHRYSOSTOMI. In MANSI. J.D. (ed.). *Sacrorum Conciliorum nova, et amplissima collectio*, t. 3, Florentiae, 1759

TAYLOR, J. H. "St. Cyprian and the reconciliation of apostates" in *Theological Studies* 3.1 (1942), pp. 27-46

TERTULLIANUS. *De Poenitentia*, In MIGNE, J.P. (Ed.) *Patrologiae cursus completus. Series Latina*, vol. 1